

STUDIO LEGALE
Avv. Daniele Di Bartolo
Via Carso 21, 67039 Sulmona (AQ)
Tel e Fax 0864 212261

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

SEZIONE SPECIALIZZATA DELLE IMPRESE

Giudizio 942/2022 RGAC, ud. 6.6.2022, D.ssa Giordano Emanuela

Comparsa di Costituzione e Risposta

In favore di: Dott. Matteo Calvano, nato a Verona il 16 dicembre 1974, residente in Raiano (AQ) alla Via Monte Rosa 14, C.F.CLVMTT74T16L781C, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Sulmona alla Via Carso 21, presso e nello studio dell'Avv. Daniele Di Bartolo (C.F. DBRDNL71L17G878L), che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti rilasciata su separato atto, il quale chiede che le comunicazioni inerenti la presente controversia gli siano recapitate a mezzo pec all'indirizzo avv.dibartolo@pec.it

-convenuto-

Contro: Fallimento Comfort Hotels & Resort S.p.A., in persona del Curatore Fallimentare, con l'Avv. Giambattista Petrella;

-attore-

Nonché Contro: Antonio Denti, Andrea Racca, Claudio Cogorno, Fallimento Dacla di Cogorno Claudio & C. S.a.s. e del socio Claudio Cogorno, Giuliano Caffi, Adriano Garletti, Paolo Maria Covini e Gianluigi Ricchiuto;

-convenuti-

Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 16 febbraio 2022 il Fallimento Comfort Hotels & Resort S.p.A. (di seguito Fallimento CH&R), per il tramite del ministero dell'Avv. Giambattista Petrella, ha adito in giudizio il Dott. Matteo Calvano dinanzi al Tribunale di Genova, Sezione Specializzata delle Imprese, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "(...)in via principale,



STUDIO LEGALE

Avv. Daniele Di Bartolo

Via Carso 21, 67039 Sulmona (AQ)

Tel e Fax 0864 212261

nel merito: - ritenuta sussistere in capo al sig. Claudio Cogorno, in persona del Curatore Fallimentare (...) la funzione di qualifica di amministratore di fatto della CH&R S.p.A., nonché ritenuta sussistere la responsabilità dei convenuti Geom. Antonio Denti, Giliano Caffi, Dott. Andrea Racca, Sig. Claudio Cogorno, in persona del Curatore Fallimentare, Dott. Adriano Garletti, Dott. Paolo Maria Covini, Dott. Gianluca Ricchiuto e Dott. Matteo Calvano, ciascuno per i fatti e titoli meglio esposti nella narrativa e nei motivi di diritto (...) dichiarare tenuti a condannare, in solido e a versare al Fallimento Comfort Hotels & Resort S.p.A., in persona del Curatore Fallimentare (...) i seguenti importi (tutti maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino a quello del saldo), per come qui in appresso specificato:

(...)

5) la somma di Euro 189.487,70 o in subordine di Euro 124.207,50 (ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà accertata e dovuta in corso di causa e/o quella somma, maggiore o minore, meglio vista e ritenuta dal Giudice), pari all'ammontare conseguente al quinto addebito meglio esposto nell'atto di citazione e riassunto nella tabella di cui al punto 83 dello stesso atto di citazione, con statuizione di condanna, in solido e/o in alternativa e/o come meglio visto e ritenuto, a carico Convenuti Geom. Antonio Denti, Giliano Caffi, Dott. Andrea Racca, Sig. Claudio Cogorno, in persona del Curatore Fallimentare, Dott. Adriano Garletti, Dott. Paolo Maria Covini, Dott. Gianluca Ricchiuto e Dott. Matteo Calvano, quest'ultimo limitatamente alla somma di €121.089,28 o in subordine di €84.762,50;



STUDIO LEGALE

Avv. Daniele Di Bartolo

Via Carso 21, 67039 Sulmona (AQ)

Tel e Fax 0864 212261

6) la somma di €65.661,00 o in subordine, di €45.962,70 50 (ovvero la diversa domma, maggiore o minore, che risulterà accertata e dovuta in corso di causa e/o quella somma, maggiore o minore, meglio vista e ritenuta dal Giudice), pari all'ammontare conseguente al sesto addebito meglio esposto nell'atto di citazione e riassunto nella tabella di cui al punto 83 dello stesso atto di citazione, con statuizione di condanna, in solido e/o in alternativa e/o come meglio visto e ritenuto, a carico Convenuti Geom. Antonio Denti, Giliano Caffi, Dott. Andrea Racca, Sig. Claudio Cogorno, in persona del Curatore Fallimentare, Dott. Adriano Garletti, Dott. Paolo Maria Covini, Dott. Gianluca Ricchiuto e Dott. Matteo Calvano;

(...)

8) la somma di €788.487,64 (ovvero la diversa domma, maggiore o minore, che risulterà accertata e dovuta in corso di causa e/o quella somma, maggiore o minore, meglio vista e ritenuta dal Giudice), pari all'ammontare conseguente all'ottavo addebito meglio esposto nell'atto di citazione e riassunto nella tabella di cui al punto 83 dello stesso atto di citazione, con statuizione di condanna, in solido e/o in alternativa e/o come meglio visto e ritenuto, a carico Convenuti Geom. Antonio Denti, Giliano Caffi, Dott. Andrea Racca, Sig. Claudio Cogorno, in persona del Curatore Fallimentare, Dott. Adriano Garletti, Dott. Paolo Maria Covini, Dott. Gianluca Ricchiuto e Dott. Matteo Calvano;

(...)"

La domanda, riportata nella conclusioni, trascritte nel presente atto solo per la parte che interessa il Dott. Matteo Calvano, è preceduta da un atto di citazione che si articola per ben 73 pagine, nelle quali parte attrice ripercorre le vicende societarie che hanno condotto al Fallimento la CH&R S.p.A., dichiarato dal Tribunale di



STUDIO LEGALE

Avv. Daniele Di Bartolo

Via Carso 21, 67039 Sulmona (AQ)

Tel e Fax 0864 212261

Savona con Sentenza n°6/2021, la cui attività è consistita nella mera gestione dell'Hotel del Golfo, ubicato in Finale Ligure ed individua 8 profili di responsabilità a diverso titolo contestati ai convenuti, in qualità di amministratori e di membri del Collegio Sindacale.

Per quanto qui interessa al Dott. Matteo Calvano, che nella CH&R S.p.A. è stato membro effettivo del Collegio Sindacale dal 16 dicembre 2016 al 5 aprile 2018,

la parte attrice contesta le condotte descritte ai punti 5, 6 e 8 dell'atto di citazione, alle pagg. 46-50 (punto 5), alle pagg. 50-54 (punto 6) ed alle pagg. 54-55 punto 8.

La contestazione descritta al punto 5 consiste “[nell’] occupazione abusiva e senza versamento di corrispettivo per oltre due anni (dal 2016 al 2018-2019), della suite dell’Hotel del Golfo da parte di soggetti estranei alla società e non autorizzati”, indicata nella persona di tale Gubina Nelli (detta Stella), la quale non ha mai versato alcun corrispettivo e non è mai stata registrata.

La contestazione descritta al punto 6 consiste “[nell’] utilizzo della struttura alberghiera Hotel del Golfo da parte di soci e/o di persone ad essi riferibili, senza nessuna precisa rendicontazione e senza versamento del corrispettivo dovuto sulla base delle tariffe agevolate per i soci e/o di quelle ordinarie”.

La contestazione descritta al punto 8 consiste “[nella] colpevole mancata svalutazione dell’avviamento e conseguente mancato azzeramento del capitale sociale – pregiudizio conseguente al mancato scioglimento della società ex art. 2484 c.c.”.

Con il presente atto si costituisce nell’intestato giudizio il Dott. Matteo Calvano, rappresentato e difeso come sopra, il quale chiede l’integrale rigetto della domanda, così come articolata da parte attrice nei suoi confronti, per i seguenti



STUDIO LEGALE

Avv. Daniele Di Bartolo

Via Carso 21, 67039 Sulmona (AQ)

Tel e Fax 0864 212261

MOTIVI

A. Sull'addebito descritto al punto 5 dell'atto di citazione pagg. 46-50.

Parte attrice chiede a Codesto Tribunale che il Dott. Matteo Calvano venga condannato a versare al fallimento della CH&R S.p.A. la somma di €121.089,28 o in subordine quella di €84.762,50, a titolo di risarcimento dei danni derivati alla CH&R S.p.A. dall'occupazione abusiva da parte della sig.ra Gubina Nelli di una suite presso l'Hotel del Golfo dal 2016 al 2018 (è esclusa la quota del 2019 poiché è pacifico che il Dott. Matteo Calvano abbia interrotto la sua funzione di sindaco il 5 aprile 2018).

Se è vero che i doveri di controllo imposti ai sindaci ex artt. 2403 c.c. e ss. sono configurati con particolare ampiezza, estendendosi a tutta l'attività sociale, in funzione della tutela non solo dell'interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali e non si limitano al mero e formale controllo sulla documentazione messa a disposizione dagli amministratori, essendo loro conferito il potere-dovere di chiedere notizie sull'andamento generale e su specifiche operazioni, quando queste possono suscitare perplessità, per le modalità delle loro scelte o della loro esecuzione, è altrettanto vero che un membro del collegio sindacale non è tenuto ad essere presente 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno presso l'attività gestita dalla società di capitali.

Ragion per cui il Dott. Matteo Calvano, non avendo l'obbligo di frequentare l'Hotel del Golfo, al quale probabilmente si sarebbe anche prestato ben volentieri, vista la bellezza della località in cui è ubicato, non ha mai conosciuto e/o frequentato la sig.ra Gubina Nelli; né la legge, in qualità di Sindaco, gli conferisce poteri di polizia che gli consentono di identificare i clienti presenti in albergo e chieder loro un documento



STUDIO LEGALE

Avv. Daniele Di Bartolo

Via Carso 21, 67039 Sulmona (AQ)

Tel e Fax 0864 212261

di riconoscimento e, quindi, verificare se gli stessi siano riportati nel registro presenze o meno.

Essendo “abusiva” la presenza dell’ospite in argomento e, quindi, clandestina, il Dott. Matteo Calvano non ha avuto alcun potere di controllo per accertarne l’occupazione della suite, verificarne l’inadempimento e chiederne conto agli amministratori.

Né le prove indicate a sostegno della contestazione in argomento consentono di giungere a conclusione diversa: nessuno degli amministratori e dei sindaci ha potuto riferire nelle dichiarazioni rese all’amministratore giudiziale ed al curatore fallimentare che il Dott. Matteo Calvano fosse informato dell’ospite abusivo o che, tantomeno, ne abbia mai avuto comunicazione, nella sua qualità, da amministratori, soci, dipendenti o clienti della CH&R S.p.A..

La prima corrispondenza sul punto indirizzata al Collegio Sindacale, infatti, risale al 23 agosto 2018 (vgs. doc. n.54 di parte attrice) data in cui il Dott. Matteo Calvano aveva cessato le funzioni da oltre tre mesi, essendosi protrate, come già ricordato e pacificamente ammesso da controparte nell’atto di citazione, dal 16 dicembre 2016 al 5 aprile 2018.

È evidente allora che sul punto la domanda del fallimento nei confronti del Dott. Matteo Calvano è destituita di ogni fondamento sia in fatto che in diritto e merita di essere rigettata: nessuna dei fatti indicati e delle prove allegate consente di affermare che il Dott. Matteo Calvano sia stato mai informato della presenza della sig.ra Gubina Nelli presso l’Hotel del Golfo e nessuno dei poteri conferitigli dalla legge quale sindaco effettivo della CH&R S.p.A. gli avrebbe consentito di identificare ospiti dell’albergo non registrati e quindi, abusivi.



STUDIO LEGALE

Avv. Daniele Di Bartolo

Via Carso 21, 67039 Sulmona (AQ)

Tel e Fax 0864 212261

B. Sull'addebito descritto al punto 6 dell'atto di citazione da pagg. 50-54.

Con l'addebito in argomento parte attrice chiede che il Dott. Matteo Calvano venga condannato a rifondere al fallimento dell CH&R S.p.A. la somma di €45.962,70 per il mancato pagamento di servizi alberghieri dal 2016 al 2018 da parte di soci e persone riferibili ai soci ma estranee alla società.

Premesso che la responsabilità omissiva del soggetto tenuto, per funzione, ad esercitare un controllo sull'agire di altri è per fatto proprio colpevole (ex multis: Cass. Civ. 18770/2019), essendo stata espunta dal sistema civile la responsabilità oggettiva, per fatto altrui o di mera posizione, al fine di sostenere la domanda spiegata sul punto, la difesa di parte attrice dovrebbe specificare, anche in linea temporale, in cosa è consistita la condotta colposa del Dott. Matteo Calvano e quale sarebbe il nesso causale tra la stessa ed il danno.

Detti principi impongono a chi agisce di indicare con maggiore precisione quali sarebbero i periodi in cui si sono verificate dette presenze, da quali registri il Dott. Matteo Calvano avrebbe dovuto ricavare dette presenze e quale sarebbe stata l'attività che in concreto il convenuto avrebbe dovuto svolgere per fare in modo che i clienti in argomento pagassero il dovuto.

Ricordato, infatti, che non è tra i poteri dei Sindaci organizzare posti di blocco all'interno dell'Hotel e identificare i clienti, come avrebbe potuto sapere delle presenze in argomento il Dott. Matteo Calvano?

Sul punto la domanda attrice è generica e contraddittoria, limitandosi a riportare stralci di corrispondenza intercorsa tra gli amministratori della società ed indirizzata per conoscenza anche al collegio sindacale, recante data successiva alla cessazione delle funzioni di Sindaco da parte del Dott. Matteo Calvano (5 aprile 2018).



STUDIO LEGALE

Avv. Daniele Di Bartolo

Via Carso 21, 67039 Sulmona (AQ)

Tel e Fax 0864 212261

Le uniche prove che si offrono a riguardo sono la mail inviata dal Dott. Cogorno, amministratore di fatto, in data 23 agosto 2018 e la replica di Calabrese affidata ad una mail del 27 settembre 2018.

L'altra corrispondenza cui si fa riferimento, avente ad oggetto le irregolarità sulle presenze, consiste in comunicazioni tramite p.e.o. intercorse solo e soltanto tra gli amministratori (vgs. al.ti 57-65 di parte attrice) risalenti a pochi giorni prima della data di cessazione delle funzioni di Sindaco da parte del Dott. Matteo Calvano.

È pacifico che le stesse non siano state mai indirizzate al collegio sindacale ma se per completezza di difesa e in via esclusivamente ipotetica volessimo considerare che il collegio sindacale fosse stato messo a parte di detta corrispondenza, è evidente che tra la redazione di dette mail (21.3.2018 e 4.4.2018) e la data in cui il Dott. Matteo Calvano ha interrotto le funzioni (5.4.2018) è intercorso un lasso di tempo talmente breve che di certo non avrebbe consentito ad alcuno degli organi titolari del diritto di controllo si attivarsi per emendare la condotta fumosamente descritta nella contestazione sub 6.

Ne discende che anche sul punto la domanda spiegata nei confronti di Matteo Calvano va rigettata.

C. Sull'addebito al punto 8 dell'atto di citazione pagg. 54-55.

Con l'addebito in epigrafe parte attrice chiede che il Dott. Matteo Calvano sia chiamato a rispondere dal pregiudizio conseguente dal mancato scioglimento della società ex art. 2484 c.c., in ragione della omessa svalutazione dell'avviamento e conseguente azzeramento del capitale sociale.



STUDIO LEGALE

Avv. Daniele Di Bartolo

Via Carso 21, 67039 Sulmona (AQ)

Tel e Fax 0864 212261

Banalmente è legittimo scrivere che l'avviamento consiste nell'attitudine del complesso aziendale di un'impresa a conseguire profitto, in virtù di fattori oggettivi e/o soggettivi che lo caratterizzano.

La CH&R S.p.A. ha operato sino alla stagione del 2018, terminata la quale, nel mese di settembre, non è stata più in grado di far ripartire l'Hotel del Golfo.

È pacifico, altresì, che l'inoperatività della CH&R S.p.A. è stata determinata da fattori soggettivi, dati dai contrasti tra i soci, che hanno paralizzato l'attività della società, risalenti a novembre 2017 e concretizzatisi nella mancata proposizione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2017, che ha costretto il socio Cogorno a chiedere in data 17 aprile 2018 (data in cui il Dott. Matteo Calvano già aveva cessato le funzioni di Sindaco – vgs. doc. n.45 allegato parte attrice) a chiedere la convocazione d'urgenza di un'assemblea, poi convocata per il 26 aprile 2018 ma andata deserta per mancanza del numero legale (vgs. doc. 48 prodotto da parte attrice).

Va considerato, pertanto, che l'unico avviamento sul quale il Dott. Matteo Calvano ha avuto la possibilità di prestare il suo assenso è quello riportato nel bilancio al 31.12.2016, approvato il 17 aprile 2017 dall'assemblea.

Successivamente, se è vero che non è stato mai predisposto ed approvato il bilancio al 31 dicembre 2017, è altrettanto vero che il Dott. Matteo Calvano si è dimesso quando ancora pendeva il termine utile all'approvazione del bilancio (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale) e prima che si palesassero, con la richiesta del Dott. Cogorno del 17 aprile 2018, i conflitti societari.

Ragion per cui l'unico momento in cui il Dott. Matteo Calvano ha avuto la possibilità di valutare l'avviamento della CH&R S.p.A. coincide con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, avvenuto in data 17 aprile 2017.



STUDIO LEGALE

Avv. Daniele Di Bartolo

Via Carso 21, 67039 Sulmona (AQ)

Tel e Fax 0864 212261

Alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, contenente la valutazione dell'avviamento, nessun fattore oggettivo e/o soggettivo poteva indurre il Dott. Matteo Calvano a ritenere necessaria una svalutazione dell'avviamento, non essendo ancora manifestatisi, nemmeno in nuce, i contrasti tra i soci che nel 2018 hanno paralizzato la società.

A quanto sopra va aggiunto che l'avviamento, acquistato a titolo oneroso, nel bilancio al 31 dicembre 2016, è stato iscritto nell'attivo per un importo pari al costo sostenuto per il suo acquisto (vgs. pag. 7 all. 36 prodotto da parte attrice), in ossequio a criteri del tutto prudenziali.

A conforto della valutazione dell'avviamento riportata nel bilancio al 31 dicembre 2016 interviene la tabella trascritta da parte attrice alle pagg. 59-62 dell'atto di citazione, mutuata dalla relazione ex art. 33 L.F. del Curatore, nella quale la svalutazione dell'avviamento viene riportata solo e soltanto nell'attivo al 31 dicembre 2018, stagione in cui la CH&R S.p.A. chiude la stagione estiva, restando nel prosieguo inoperativa.

Ne deriva che nessuna responsabilità può essere ascritta al Dott. Matteo Calvano per l'unico momento valutativo dell'avviamento, il cui valore è stato riportato nel bilancio al 31 dicembre 2016 secondo criteri di prudenza e del tutto legittimamente.

Tanto esposto Matteo Calvano, rappresentato e difeso come sopra,

CHIEDE

Voglia l'adito Tribunale di Genova, Sezione Specializzata delle Imprese, ritenuta infondata ogni domanda proposta in danno del Dott. Matteo Calvano nel presente giudizio dal Fallimento Comfort Hotels & Resort S.p.A., in persona del Curatore



STUDIO LEGALE

Avv. Daniele Di Bartolo

Via Carso 21, 67039 Sulmona (AQ)

Tel e Fax 0864 212261

Fallimentare, rigettarla, con condanna di controparte alla refusione integrale delle
spese e competenze di lite.

Ai fini de contributo unificato dichiara che non sono state svolte domande
riconvenzionali o nei confronti di terzi e, pertanto, nulla è dovuto a detto titolo.

Sulmona, li 30 aprile 2022

Avv. Daniele Di Bartolo

